

Società di capitali manager della Srl

La persona fisica designata alla gestione è responsabile in solido

Angelo Busani

■ È lecita la **clausola statutaria** che permette ai soci della Srl di nominare una **società di capitali** quale **amministratore** della Srl stessa. Nel caso del compimento di atti di amministrazione pregiudizievoli per la società amministrata da una persona giuridica, dei relativi danni risponde, oltre alla persona giuridica amministratrice, anche la persona fisica incaricata (dalla persona giuridica amministratrice) del compimento degli atti di gestione della Srl amministrata.

È quanto deciso dal Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia di impresa) nella sentenza n. 3545 del 27 marzo 2017, la quale rappresenta dunque uno dei primissimi casi in cui la giurisprudenza prende in esame il tema dell'amministrazione di società di capitali affidata a un soggetto diverso dalla persona fisica (tema di cui concretamente si parla da quando il Consiglio notarile di Milano, con la sua massima n. 100 del 2007, ha sdoganato la possibilità che a una persona giuridica possa

essere affidato l'incarico di amministrare una società di capitali).

Sul punto della legittimità dell'affidamento dell'incarico a una persona giuridica di amministrare una Srl, il Tribunale di Milano ribadisce dunque la legittimità di questa soluzione, come già il Tribunale medesimo aveva deciso in una sentenza del 27 febbraio 2012: osserva, al riguardo, il giudice milanese che la persona giuridica non soffre limitazioni di capacità se non nei casi tassativamente previsti dalla legge ed è in grado di offrire un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica in ordine all'adempimento delle obbligazioni discendenti dall'assunzione della carica di amministratore e all'imputazione della conseguente responsabilità.

Il Tribunale prende posizione anche sulla possibile obiezione secondo cui la nomina dell'amministratore persona giuridica aggirerebbe il principio inderogabile che impone la nomina degli amministratori delle società di capitali da parte dei soci (poiché la designazione della persona fisica

che concretamente svolge le funzioni gestorie nella società amministrata promana in effetti dalla persona giuridica amministratrice): questa obiezione viene dunque superata sia rilevando la legge attualmente consente alle società di capitali di assumere la veste di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone, sia osservando che la disciplina legislativa della Srl, organizzata secondo criteri di ampia flessibilità, consente la previsione statutaria di meccanismi di individuazione e nomina degli amministratori in completa deroga rispetto al principio di nomina degli amministratori da parte dei soci.

Quanto poi al profilo della responsabilità della persona fisica designata ad amministrare la Srl dalla persona giuridica amministratrice, il Tribunale afferma che essa ha una responsabilità solidale con la persona giuridica amministratrice verso la società amministrata e verso i creditori di quest'ultima in caso di violazione dei doveri che la legge impone agli amministratori di società: «la

Quotidiano del
Diritto

24



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Garanzia appalti estesa anche ai danni parziali

di **Selene Pascasi**

La garanzia per gravi difetti di manutenzione, prevista in tema di appalto, scatta anche per alterazioni parziali dell'immobile che, pur non influenzando sulla staticità, incidano su struttura e funzionalità dell'edificio, diminuendone il godimento. Lo afferma la Corte di appello di Roma.

quotidianodiritto.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'analisi

persona fisica concretamente deputata all'amministrazione, una volta che abbia concretamente esercitato funzioni gestorie entrando (in occasione e nell'esercizio di esse) a diretto contatto con la società amministrata e con i terzi, assume nei confronti della prima – unitamente all'amministratore – una posizione di garanzia che ingenera a suo carico una responsabilità contrattuale: anche quale soggetto tenuto, in virtù del sottostante negozio di preposizione stipulato con la persona giuridica amministratrice a favore di quella amministrata, a gestire con diligenza professionale quest'ultima».

In altre parole, la persona fisica designata ad amministrare la Srl da parte della persona giuridica nominata amministratore della Srl in questione, assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.